

OSSERVAZIONE N. 3B

redatta da Sig.ri VANZETTA Nicola, DEVILLE Paolo e GIACOMUZZI Pierangelo
prot. n° 7111 del 30.12.2024



Art. 68 Aree a servizio della mobilità

1. La cartografia del P.R.G. individua a margine della viabilità provinciale le aree specificatamente destinate alle stazioni di rifornimento veicolare. In tali zone sono ammesse la vendita al minuto di carburanti, lubrificanti, piccoli accessori, le operazioni di lavaggio ed ingrassaggio delle automobili, compresa l'attività integrativa di officina, pubblici esercizi quali bar e ristoranti. Le funzioni commerciali ivi previste non potranno con figurarsi come attività autonome, ma dovranno essere connesse, anche sotto il profilo dell'unitarietà gestionale, con l'attrezzatura di servizio. È ammessa la realizzazione di un piccolo edificio di servizio con SUN massima pari a m^2 160 e numero di piani pari a 2 con una altezza massima del fronte pari a m 7,50.

2. In tali aree necessariamente dovranno essere installate anche delle pompe per la distribuzione del metano o del gas Gpl.

2bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, dovranno essere realizzate tutte le seguenti opere:

- a) Installazione di un minimo di 8 stazioni di ricarica per auto elettriche tipo "ultrafast" HPC (High Power Charging) aventi potenza minima 350 kW;
- b) installazione di un minimo di 1 stazione di ricarica elettrica per autotrasporti (camion, autobus, etc.) tipo "ultrafast" HPC (High Power Charging) aventi potenza minima 350 kW;
- c) installazione di un minimo di 5 stazioni di ricarica elettrica per biciclette.

3. In tali aree dovrà essere particolarmente curato l'inserimento paesaggistico e nel permesso di costruire dovrà essere prevista e disciplinata la posa delle insegne e dei tabelloni pubblicitari

Art. 80 Fasce di rispetto stradali

1. Si definisce "fascia di rispetto stradale" lo spazio laterale alle strade riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche della sede stradale, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare sul contesto circostante. La fascia di rispetto individua inoltre l'area all'interno della quale le indicazioni viarie del P.R.G. possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.

2. Le ampiezze delle fasce di rispetto stradali, se non specificatamente definite negli elaborati grafici del P.R.G, sono quelle riportate nelle tabelle 2/A e 2/B.

3. Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada a partire:

– dal loro asse nel caso di strade di progetto;

– dal limite della piattaforma stradale per le strade esistenti e di

potenziamento, dove per piattaforma stradale si intende lo spazio occupato dalla carreggiata e dalle banchine laterali come riportato nella Tabella 3.

– dal centro della simbologia individuata dal P.R.G nel caso di svincoli o di raccordi stradali;

4. Nelle fasce di rispetto stradale, fatto salvo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla Delibera della Giunta Provinciale 1 luglio 2011, è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete e agli impianti di manutenzione stradale. Nelle fasce di rispetto stradale la realizzazione di impianti di distribuzione carburante e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo espressamente prevista dal P.R.G.

5. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella d.G.P. n. 909/1995 e s.m, nella d.G.P. 5 maggio 2006 n. 890, così come modificata dalla d.P.G. 1 luglio 2011.

Art. 82 Aree di rispetto degli Elettrodotti¹. Il P.R.G. individua gli elettrodotti presenti nel territorio comunale. Le relative fasce di rispetto sono quelle definite dalle disposizioni legislative contenute nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della legge n.36/2001, ed in particolare l'estensione di dette fasce deve essere verificata secondo le metodologie introdotte con il decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato nella G.U. 5 luglio 2008, n. 156 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". È presente nel territorio del Comune di Ziano una linea a 130 KW

2. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti è vietato individuare nuove destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, aree verdi attrezzate o comunque edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore, al fine di rispettare i valori limite di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz).

3. La variazione dei parametri elettromagnetici di esposizione, delle distanze di sicurezza, delle fasce di rispetto, ecc. da parte delle normative statali o provinciali comportano l'automatico adeguamento delle disposizioni del presente articolo.